

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1962.

Contemporaneamente, l'articolo 2 del regolamento n. 136 della Commissione, che fissa un pre-

lievo speciale e un prezzo limite speciale per i dorsi e i colli di volatili da cortile, cessa di essere applicato dopo il 31 dicembre 1962.

In presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 158 DELLA COMMISSIONE

relativo alla fissazione dell'ammontare del prelievo intracomunitario per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, primo periodo,

Visto il regolamento n. 46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, prorogato col regolamento n. 154 del Consiglio che proroga il regolamento nn. 42, 45, 46 e 116 del Consiglio, e in particolare l'articolo 1,

Visto il parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

Considerando che il periodo di applicazione del regolamento n. 79 della Commissione, che è stato modificato dai regolamenti nn. 112 e 148 della Commissione, è stato limitato al 31 dicembre 1962, in quanto il regolamento n. 46 del Consiglio, che è alla base di detto regolamento, doveva rimanere in vigore soltanto fino al 31 dicembre 1962;

Considerando che il regolamento n. 46 del Consiglio è stato, tuttavia, prorogato fino al 28 febbraio 1963;

Considerando che nella seduta del Comitato di gestione per il pollame e le uova del 6 dicembre 1962:

— il Belgio ed il Lussemburgo hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della loro intenzione di rinunciare ad applicare in comune,

a decorrere dal 1° gennaio 1963, il regolamento n. 22 del Consiglio, per la parte di detto regolamento riguardante i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi,

— il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della loro intenzione di applicare a decorrere dal 1° gennaio 1963, un dazio doganale del 6% anche agli scambi all'interno degli Stati del Benelux, per il calcolo dell'elemento fisso del prelievo per i volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando che in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 46 del Consiglio in collegamento col regolamento n. 154 del Consiglio, l'ammontare del prelievo intracomunitario per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi deve, in deroga all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 22 del Consiglio, essere fissato secondo le disposizioni che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 22 del Consiglio sono applicabili al pollame macellato;

Considerando che, al tempo stesso, l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 46 del Consiglio, in collegamento col regolamento n. 154 del Consiglio, hanno determinato la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando che per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, l'ammontare del prelievo intracomunitario si compone per ciascuno Stato membro di:

a) un elemento corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi

dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore;

b) un elemento fisso pari all'incidenza del dazio doganale vigente nei confronti degli altri Stati membri durante il 1962, sulla media dei prezzi franco frontiera dei volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, accertati nel 1961; tuttavia, quando il suddetto dazio doganale è inferiore al 6‰, tale elemento fisso può essere aumentato fino al 6‰ della media dei prezzi di cui sopra;

Considerando che l'elemento di cui alla lettera a) è calcolato sulla base :

— della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, quale risulta dal regolamento n. 46 del Consiglio,

— della composizione, rappresentativa per ciascuno Stato membro, della suddetta quantità di cereali da foraggio e

— dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio in ciascuno Stato membro nella fase del commercio all'ingrosso; la fissazione di detti prezzi di vendita nella fase del commercio all'ingrosso è fatta per il periodo dal 1° luglio 1961 al 28 febbraio 1962 per tutte le specie di cereali da foraggio che entrano nella fase del commercio all'ingrosso è fatta per il tentativo per ciascuno Stato membro;

Considerando che è opportuno calcolare l'elemento fisso di cui alla lettera b) sulla base di un prezzo franco frontiera uniforme per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi;

Considerando che il Consiglio ha fissato in modo uniforme la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di tutte le specie di volatili da cortile vivi, di peso non superiore a 185 grammi, per cui anche nel fissare l'ammontare del prelievo intracomunitario si può fare a meno di distinguere tra le singole specie di volatili da cortile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammontare del prelievo intracomunitario di cui all'articolo 3 del regolamento n. 22 del Consiglio è fissato, per unità di volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi, per le importazioni :

nel Belgio

dalla R.F. di Germania	a 0,0165	unità di conto
dalla Francia	a 0,0196	„
dall'Italia	a 0,0227	„
dal Lussemburgo	a 0,0165	„
dai Paesi Bassi	a 0,0205	„

nella R.F. di Germania

dal Belgio	a 0,0244	unità di conto
dalla Francia	a 0,0275	„
dall'Italia	a 0,0306	„
dal Lussemburgo	a 0,0213	„
dai Paesi Bassi	a 0,0285	„

in Francia

dal Belgio	a 0,0424	unità di conto
dalla R.F. di Germania	a 0,0424	„
dall'Italia	a 0,0455	„
dal Lussemburgo	a 0,0424	„
dai Paesi Bassi	a 0,0433	„

in Italia

dal Belgio	a 0,0193	unità di conto
dalla R.F. di Germania	a 0,0193	„
dalla Francia	a 0,0193	„
dal Lussemburgo	a 0,0193	„
dai Paesi Bassi	a 0,0193	„

nel Lussemburgo

dal Belgio	a 0,0197	unità di conto
dalla R.F. di Germania	a 0,0165	„
dalla Francia	a 0,0228	„
dall'Italia	a 0,0259	„
dai Paesi Bassi	a 0,0237	„

nei Paesi Bassi

dal Belgio	a 0,0165	„
dalla R.F. di Germania	a 0,0165	„
dalla Francia	a 0,0165	„
dall'Italia	a 0,0187	„
dal Lussemburgo	a 0,0165	„

Articolo 2

È abrogato l'articolo 2 del regolamento n. 148 della Commissione, che modifica i regolamenti nn. 75, 79, 112 e 125 della Commissione e abroga il regolamento n. 118 della Commissione per quanto riguarda il mercato unico nel settore del pollame all'interno dell'Unione economica belgo-lussemburghese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963. Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN